

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 148-4046/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Bellacomba n. 140”*

COMUNE: Torino

PROPONENTE: GDT s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 12/12/2018 la Società GDT s.r.l. - con sede legale in Savigliano (CN), Via Bordoni n. 16/c e Partita IVA 09425580017 (di seguito denominata proponente) - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Bellacomba n. 140”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 144336 del 20/12/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- con nota prot. n. 25326 del 19/03/2019, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata disposta una proroga di 30 giorni dei termini per la conclusione del procedimento al fine effettuare ulteriori ed opportune verifiche dal punto di vista urbanistico;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova nella zona nord del Comune di Torino in Strada Bellacomba n. 140; l'area confina ad est con l'area della discarica Basse di Stura, a nord con la tangenziale di Torino e ad ovest con aree agricole;
- l'area su cui il proponente intende svolgere l'attività di gestione e recupero rifiuti inerti è di circa 19.600 mq ricompresa in un'area più ampia di complessivi circa 112.000 mq destinata fin dagli anni 70 ad attività estrattive, lavorazione di inerti e produzione di conglomerati cementizi;
- in ultimo la ditta Beton S.p.A., ora in fallimento, vi produceva conglomerati cementizi tramite un frantoio fisso e un impianto di betonaggio;
- si intende inoltre utilizzare una superficie coperta di circa 460 mq, all'interno di una tettoia esistente, per la messa in riserva dei rifiuti non lapidei e di possibile provenienza dalle attività di demolizione;
- le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità massime in stoccaggio e movimentabili annualmente previste sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	CER	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità massima ritirata (t/a)
Inerti da demolizione e costruzione	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	R5	4.800	75.000
Rifiuti di rocce da cave autorizzate e da lavorazione della pietra	010408, 010410, 010413	R5		7.000
Conglomerato bituminoso	170302, 200301	R5	4.500	50.000
Terre e rocce di scavo	170504	R13	10.800	70.000
Detriti di perforazione	010504, 010507, 170504	R13		7.000
Pietrisco ferroviario privo di amianto	170508	R13	1800	10.000
rifiuti di carta, cartone e cartoncino	150101; 150105; 150106; 191201, 200101	R12/R13	3	180
imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro	150107; 170202; 191205; 200102	R12/R13	5	400
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	150104, 170405; 191202; 200140	R12/R13	30	1.500
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 200140	R12/R13	20	1.000
spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401, 170411	R12/R13	20	1.000
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica	150102, 170203, 191204, 200139	R12/R13	15	750
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	150103, 170201, 191207, 200138	R12/R13	20	1.000
Totali			22.013	224.830

- per gli inerti ed il fresato l'attività di recupero R5, al fine della produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, è prevista mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni

indesiderate;

- è previsto l'utilizzo di un gruppo semovente di frantumazione marca REV modello "CRUSHER TRACK GCR 100 PO2";
- per le altre tipologie di rifiuti (carta, vetro, metalli, plastica e legno), oltre all'attività di mera messa in riserva (R13), è prevista anche l'eventuale attività di cernita (R12);
- il proponente che è attualmente affittuario dell'area con diritto di riscatto intende anche continuare l'attività pregressa presente sul sito di produzione conglomerati cementizi mediante impianto di betonaggio;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 336 del 28/01/2019 della Città di Torino – Servizio Pianificazione;
- nota prot. n. 2168 del 14/03/2019 della Città di Torino – Servizio Permessi di Costruire;
- email della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;
- email della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- non è stato specificato quale titolo autorizzativo verrà richiesto per l'attività di gestione rifiuti;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento è:
 - interessata in parte da "fascia di rispetto stradale" e in parte in fascia di rispetto di discarica;
 - per la maggior parte nella classe I, sottoclasse I (P), ed in minor parte nella classe II, sottoclasse II (P), della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
 - in classe V (aree prevalentemente industriali) di classificazione acustica;
 - destinata dal P.R.G.C. vigente a Servizi Pubblici "S" - "lettera v", in particolare ad Area a Parco Urbano Fluviale P24, ed è soggetta ai disposti dell'art. 19 e 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.);
- con nota prot. n. 336 del 28/01/2019 il Servizio Pianificazione della Città di Torino evidenziava quanto segue:
 - *"...l'attività in oggetto è in contrasto con le prescrizioni del PRGC vigente, fatto salvo quanto di seguito specificato. Si richiama il comma 4 ter dell'art. 6 "Attuazione del P.R.G. delle N.U.E.A. che precisa quanto segue: "Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purché legittimante insediate (v. art. 2 commi 10 e 11), fatte salve specifiche norme relative alle singole aree e quanto previsto nell'allegato B delle presenti N.U.E.A...;*
- con nota prot. n. 76 del 12/02/2019 veniva richiesto alla Città di Torino parere che confermasse o meno in maniera inequivocabile la "legittimità dell'insediamento" e dunque la compatibilità dell'intervento con lo strumento urbanistico, condizione necessaria ai fini dell'esercizio

dell'attività in oggetto;

- la nota di risposta prot. n. 2168 del 14/03/2019 della Città di Torino – Servizio Permessi di Costruire conclude evidenziando che *“..fatte salve le verifiche sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte degli uffici competenti, si ritiene che la destinazione d'uso produttiva risulti già insediata..”*;
- a conferma della legittimità dell'insediamento sono stati effettuati ulteriori approfondimenti con gli uffici comunali competenti che hanno confermato la compatibilità dell'intervento proposto con lo strumento urbanistico;

Aree protette della fascia fluviale del Po

- l'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree contigue, ambiti esterni alle aree protette che non fanno parte del sistema regionale delle aree protette, del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po (art. 6 LR 19/2009);
- ai sensi dell'art. 26 della sopraccitata legge, i Piani d'Area vigenti continuano ad esplicitare tutti i loro effetti e l'obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- si evidenziano dunque le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - Relativamente alla dichiarazione *“...l'area di gestione rifiuti risulta attualmente occupata da un cumulo di materiale terroso lasciato in posto dall'attività precedente... e che sarà liberata e ne sarà verificata e eventualmente adeguata la pavimentazione...”* occorre fornire modalità e tempistiche per liberare l'area e documentazione fotografica che mostri l'area nelle condizioni finali;
 - nel progetto viene proposto di abbancare tipologie di rifiuti inerti simili, in particolare si vorrebbe formare un'unica area di deposito per macerie e scarti di cava e un'unica area per terre e rocce da scavo e detriti di perforazione. Al momento tuttavia, vista la sentenza del Consiglio di Stato n.1229/2018, questo tipo di gestione non è più attuabile neppure in ambito di art. 208, (si tratterebbe di un accorpamento di rifiuti non prevista dal DM 5/2/1998). L' accorpamento è possibile solo tra mps. Quindi sulla base di questa considerazione si devono rivalutare le aree di deposito, nonché i quantitativi in stoccaggio e movimentati;
 - per i rifiuti che non è possibile accorpare (scarti di cava, detriti di perforazione) occorre definire l'attività di recupero;
 - per quanto riguarda il conglomerato bituminoso il D.M. n. 69/2018 non cita il CER 200301 (frammenti di piattelli per il tiro al volo), appartenente alla medesima categoria

di rifiuto, p.to 7.6 del D.M. 5/02/98. Si dovrà indicare se si intende mantenerne l'autorizzazione alla gestione, definendo quantità e modalità di stoccaggio, anche in planimetria;

- per le terre e rocce da scavo definire le procedure gestionali per la caratterizzazione e per il test di cessione ed individuare la destinazione successiva delle stesse;
- per gli altri rifiuti elencati (carta, ferro, non ferrosi, cavi di rame ricoperto, plastica, legno) chiarire se derivano da cernita dei rifiuti inerti e in cosa consista l'attività R12. Verificare anche i quantitativi in deposito sulla base della normativa antincendio.

Gestione acque meteoriche e reflui

- _ le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- _ la superficie scolante, così come definita dal Regolamento della Regione Piemonte 1/R è pari all'intera area di trattamento rifiuti, circa 19.600 mq; è prevista una vasca di trattamento mediante sedimentazione di volume pari a 100 mc ed immissione nei primi strati del sottosuolo mediante trincee drenanti;
- _ pur non fornendo alcun elemento per poter effettuare valutazioni in merito, dalla consultazione della *"Carta della soggiacenza della falda idrica a superficie libera del territorio di pianura della Regione Piemonte"* non si evidenziano particolari criticità alla scelta progettuale;
- _ in relazione alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà comunque presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge"*
- _ occorre verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Emissioni in atmosfera

- _ non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda il fresato, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- _ si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- _ relativamente a tale aspetto, occorre però definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura (macchinari di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio):
 - in caso di macchinari di proprietà e nel caso di "nolo a freddo" (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti del proponente), si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse e la stessa sarà ricompresa nell'Autorizzazione Unica o AUA; a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell'Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello

MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni> ;

- nel caso di "nolo a caldo", qualora invece l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione per le emissioni diffuse, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "Dispositivi *mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento*"; tale fattispecie comporta la necessità che l'impianto utilizzato debba essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;
- relativamente all'intenzione di continuare l'attività pregressa di produzione conglomerati cementizi mediante impianto di betonaggio, si ricorda che la stessa è da autorizzarsi in via generale (D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 come modificata dalla D.D. n. 347 del 03/07/2000) per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo le procedure indicate alle seguente indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/betonaggio>

Rumore

- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non si evidenziano criticità in merito;
- si concorda con il proponente sulla previsione di compiere una verifica delle effettive emissioni sonore una volta raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento, al fine di validare i risultati delle stime previsionali;

Viabilità

- l'accesso all'impianto avverrà dalla tangenziale mediante un breve tratto su Strada dell'Aeroporto per poi immettersi su strada Bellacomba;
- è stimato un traffico medio di circa 27 camion al giorno, flusso che si ritiene compatibile con la viabilità interessata;

Ritenuto che:

- l'istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque ancora necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 12/12/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e

negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino;

- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale ed ambientale* del presente atto;

Adempimenti

- dovrà essere comunicato al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Unità Speciale VIA, VAS e AIA della Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA Piemonte la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "Attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti in procedura ordinaria presso il sito di Strada Bellacomba n. 140" presentato in data 12/12/2018 dalla Società a Società GDT s.r.l. - con sede legale in Savigliano (CN), Via Bordoni n. 16/ c e Partita IVA 09425580017 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 aprile 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini